

STATUTO
SAN PIETRO TENNIS PROJECT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CAPO I
COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita un'associazione sportiva dilettantistica, sotto la denominazione "SAN PIETRO TENNIS PROJECT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione".

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale a San Pietro in Casale (BO), Via dal Re n.117, e sede sportiva in Italia a San Pietro in Casale (BO) c/o l'impianto comunale del Centro Sportivo "Faccioli".

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

2 L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla disciplina del tennis e del beach tennis, del calcio e calcio a 5, della pallavolo e beach volley, ginnastica e fitness, e di qualsiasi altra disciplina riconosciuta dall'ordinamento sportivo che i soci intenderanno promuovere;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Affiliazioni.

1. L'associazione si affilia a Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI mediante Delibera del Consiglio Direttivo.

2. L'associazione si impegna a rispettare le norme e le direttive del CONI e delle Federazioni, Discipline sportive Associate, Enti di promozione sportiva ed altri Enti cui delibera di affiliarsi, così come si impegna a rispettare le delibere adottate dagli Enti cui è affiliata e ad adempiere ad ogni obbligo, anche di carattere economico, conseguente.

CAPO II
ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Segretario;

2. Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.

Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente mediante affissione, almeno quindici giorni prima della data della riunione, dell'avviso presso la sede associativa e sportiva.

2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.

4. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 8 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale e vige il principio del voto singolo. E' prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 9 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- b) eleggere, con una prima votazione, il Presidente, poi, con altra votazione successiva alla proclamazione del Presidente, i componenti del Consiglio direttivo;
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
- e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- f) deliberare le modificazioni statutarie;
- g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.

2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 11 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

2. Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:

a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.

3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 12 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati..

2. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto di tre consiglieri, eletti per tre esercizi, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.

3. Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

2. Tra l'altro, il Consiglio:

a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;

b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;

c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

e) predispone i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;

g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;

h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati..

Articolo 15 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i

provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 16 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 17 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

CAPO III ASSOCIATI

Articolo 18 - Associati

1. L'associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.

Articolo 19 - Ammissione all'associazione

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
2. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento dei contributi associativi;
 - c) accettazione senza riserve del presente statuto;
 - d) accettazione della domanda da parte del Consiglio direttivo o di un suo componente all'uopo delegato.
2. Il Consiglio direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 20 - Cessazione di appartenenza all'associazione

1. E' vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ma la qualifica di socio si può perdere:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto almeno trenta giorni prima del 31 dicembre o per morte;
 - b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo e in ogni caso decorsi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:
 - 1) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - 2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - 3) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
2. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, anche elettronica, e devono essere motivate.
3. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa decorsi 20 giorni dall'invio del

provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e le quote non sono rivalutabili.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 21 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati, fatto salvi eventuali prestiti infruttiferi erogati dagli associati.

Articolo 22 - Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei venti giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio direttivo sospesi da ogni diritto associativo.

3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre venti giorni comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio direttivo.

Articolo 23 - Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere approvato entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

5. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere tenuto e conservato, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 24 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V
DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 25 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio direttivo nei confronti degli associati sono:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 - c) radiazione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 26 – Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

1. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.

CAPO VI
SCIoglimento

Articolo 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 12.
2. L'Assemblea deve contestualmente:
 - a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
 - b) devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Articolo 28 - Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

1. In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere fini sportivi l'intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 29 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.